

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CONTRADA BELLEVERE ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Bovolone, l'Associazione denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CONTRADA BELLEVERE ETS".

L'efficacia dell'acronimo ETS è sospesa fino all'iscrizione al RUNTS.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle associazioni, tra cui il Codice del Terzo settore di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la disciplina delle comunità energetiche, nonché con la specifica normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili.

Art. 2 - Durata e adesioni

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

L'Associazione, previa delibera dell'organo amministrativo, accettandone gli statuti e i regolamenti, potrà aderire ad altre associazioni di rappresentanza del mondo associativo.

TITOLO II



SCOPO - OGGETTO



Art. 3 - Scopi

L'Associazione è un ente del Terzo Settore ed è costituita per l'esercizio in via principale di attività di interesse generale e per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tra cui, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e) del Codice del terzo settore, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

L'Associazione si propone, in particolare, di perseguire l'obiettivo principale di ottenere benefici di natura ambientale, economica e sociale per i suoi associati, per la comunità e per le aree locali in cui opera l'Associazione stessa, attraverso l'autoconsumo di energia rinnovabile.

L'Associazione, per il raggiungimento di tale scopo in favore dei propri associati, intende procedere, in qualità di "comunità energetica rinnovabile", alla condivisione della produzione di energia da fonti rinnovabili, alla realizzazione e promozione dell'autoconsumo energetico, all'incentivo del ricorso all'energia pulita, al reperimento delle migliori condizioni per la realizzazione di impianti produttivi di energia



rinnovabile, al miglioramento delle condizioni materiali e culturali degli associati e delle loro famiglie, allo sviluppo e alla diffusione della produzione e dell'utilizzo di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra gli associati.

Le attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lett. e) del Codice del terzo settore, come declinate meglio anche nei commi precedenti di questo articolo, costituiscono attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e solidaristico, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Riguardo ai rapporti solidaristici e/o mutualistici l'Associazione deve rispettare il principio della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 4 - Oggetto sociale

L'Associazione, con riferimento ai requisiti ed agli interessi degli associati, ha per oggetto:

- la produzione, il consumo e la condivisione tra gli associati e non a fini di lucro, di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché le attività ad essi collegate e/o strumentali;
- lo scambio, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità stessa



come clienti.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Associazione potrà, senza fine di lucro:

a) produrre, utilizzare, erogare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;

b) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse degli associati, in qualità di mandataria con o senza rappresentanza;

c) fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;

d) promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;

e) educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

f) promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;

g) acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

h) acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, al fine di esercitare una delle precedenti attività;

i) promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della

provinciale di Venezia

normativa e realizzare altre attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ai limiti di legge;

l) svolgere attività a favore del territorio in cui opera, al fine di perseguire obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale, sviluppo culturale e integrazione sociale, per favorire il benessere delle persone e della comunità attraverso attività formative, culturali e di ricerca;

m) promuovere la partecipazione dei cittadini alla fornitura di beni e gestione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il paesaggio, l'educazione, nonché all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale.

L'Associazione potrà compiere, nei limiti di legge, tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi associativi, in Italia e all'estero, anche tramite l'istituzione di sedi secondarie; potrà iscriversi ad altre associazioni a scopo di creare rapporti di collaborazione utili al perseguimento degli scopi associativi.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il



pubblico sotto ogni forma.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme anche di natura regolamentare che ne disciplinano il relativo esercizio, con tassativa esclusione dell'esercizio di qualunque attività riservata, ai sensi della normativa vigente, a società o a soggetti muniti di particolari requisiti o iscritti negli appositi Collegi, Ordini o Albi professionali.

Tutte le attività di cui sopra verranno inoltre progettate, realizzate ed esercitate nel rispetto dei criteri e degli obblighi ambientali previsti dalla disciplina vigente.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Requisiti degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono divenire associati le persone fisiche, aventi la capacità di agire, gli enti territoriali o autorità locali, che possono produrre, consumare, oppure sia produrre che consumare energia prodotta da fonti rinnovabili, comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3,



della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, le piccole o medie imprese e le altre persone giuridiche, a condizione che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non ne costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

I soci possono essere:

- a) Ordinari, qualora siano produttori, consumatori, ovvero sia produttori che consumatori di energia da fonti rinnovabili.
- b) Sostenitori, qualora desiderino partecipare alla vita associativa della CER pur non rientrando nella precedente categoria.

In relazione alla realizzazione di nuovi impianti o alla dismissione di quelli esistenti, l'associato può modificare la sua qualifica di mero consumatore, produttore o sia consumatore sia produttore.

La disciplina dei rapporti tra gli associati, con particolare attenzione alla definizione dei criteri di ripartizione degli incentivi di cui possono beneficiare le comunità energetiche rinnovabili, è demandata ad uno specifico regolamento interno.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello

scambio solidaristico e/o mutualistico e si basa sull'effettiva partecipazione dell'associato all'attività dell'Associazione e sulla condivisione delle sue finalità.

Le nuove ammissioni non devono compromettere il perseguimento delle finalità solidaristiche e/o mutualistiche in favore degli associati già aderenti all'Associazione.

Non possono essere associati coloro che svolgano un'attività in contrasto con quella dell'Associazione stessa. Al fine di verificare la presenza dei presupposti previsti dalla legge, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano gli associati, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora sussistano i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere associate le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli dell'Associazione.

L'Associazione può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree). L'Associazione può altresì dividere la compagine sociale in gruppi di associati in ragione del loro scambio mutualistico (i Gruppi o Configurazioni). In tal caso l'organo amministrativo assegna ciascun associato ad un'Area e/o a un Gruppo.

Art. 6 - Domanda di ammissione



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
00013034 0000256
00024052 16/01/
4578-00010 56C
IDENTIFICATIVO : 0
0 1 24 014797

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare

all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella dell'Associazione;
- d) la quota associativa che si rende disponibile a sottoscrivere, in conformità alle quote fissate per regolamento;
- e) l'indicazione delle modalità con cui si intende partecipare alla comunità energetica rinnovabile, precisando se interagirà come produttore, come utente o combinando entrambi gli scambi, secondo le previsioni di cui al presente statuto;
- f) la dichiarazione della volontà di attenersi al presente statuto, ai regolamenti e alle altre deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale, e dovrà essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente o dal suo legale rappresentante e dall'Organo di

controllo, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione all'Associazione assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea degli associati o un altro organo eletto dalla medesima, in occasione della sua prima convocazione successiva.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Art. 7 - Obblighi e facoltà dell'associato

Gli associati sono obbligati:

a) al versamento della quota associativa sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 6;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

c) a comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro degli associati. Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro soci.

Gli associati possono:

c) fornire beni e servizi all'Associazione, se associati produttori;

d) acquistare beni o servizi dall'Associazione, se associati utenti;

e) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi dell'Associazione;

All'associato sostenitore si applicano gli obblighi previsti dalla specifica disciplina statutaria.

Art. 8 - Diritti degli associati

Gli associati mantengono i diritti derivanti dalla qualifica di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e la possibilità in ogni momento di uscire dalla configurazione.

L'associato ha il diritto di essere preferito ai non associati



nelle attività relative agli scambi solidaristici e/o mutualistici dell'Associazione.

Gli associati che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari associativi e di consultare i libri associativi e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se l'associato è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se l'associato è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso dell'associato

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi;
- c) non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi solidaristici e/o mutualistici con l'Associazione

purchè ne venga dato preavviso di almeno 60 giorni a fini organizzativi con raccomandata o pec all'Associazione. L'organo amministrativo prende atto dell'intervenuto recesso.

Per quanto riguarda i rapporti solidaristici e/o mutualistici in essere al momento di efficacia del recesso dall'Associazione,



salva diversa e motivata delibera dell'organo amministrativo, continuano immutati fino alla loro scadenza naturale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dell'associato:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione all'Associazione;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti associativi, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto associativo;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'Associazione;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali all'Associazione o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento degli scopi associativi;
- f) che non sia in grado di porre in essere almeno uno degli scambi solidaristici e/o mutualistici con l'Associazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'associato, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera

A BOLLO
16,00
CI/00

1HMX001
7:14:41
3FE8F22
7977599



raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 23.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro degli associati, da farsi a cura dell'organo amministrativo, che ha altresì l'obbligo di notificare il provvedimento all'associato escluso.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 12 - Soci sostenitori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi dall'Associazione anche associati sostenitori che vogliano partecipare della vita dell'Associazione pur non ponendo in essere produzione o consumo di energia.

I sostenitori possono anche corrispondere all'Associazione una quota associativa maggiore dell'ordinaria, secondo quanto previsto dal relativo regolamento.

Agli associati sostenitori si applicano le disposizioni dettate a proposito degli associati ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, ad eccezione dei divieti di legge.

Gli associati sostenitori possono essere sia persone fisiche che giuridiche.

TITOLO IV



PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 - Elementi costitutivi

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo comune patrimoniale è costituito:

- a) dalle quote associative e dai conferimenti effettuati dagli associati ordinari;
- b) dalle quote associative e dai conferimenti degli associati sostenitori di cui al precedente art. 12;
- c) da ogni altra somma o bene che pervenga all'Associazione tramite acquisto a titolo gratuito od oneroso.

Le obbligazioni sono soggette al regime di cui all'art. 38 del codice civile, salvo eventuale successivo riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

Il fondo comune è indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartito tra gli associati durante la vita



dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto secondo le procedure di legge.

Art. 14 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori alla soglia di legge può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale o solidaristico nella relazione di missione o in una

annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del Codice del terzo settore.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea degli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V

RIUNIONI DEGLI ASSOCIATI E ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Assemblea

Gli associati decidono in sede di assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti associati che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea degli associati:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa l'eventuale misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale e l'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti. In sede di prima nomina l'organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo. Ove l'organo amministrativo



BOLLO
6,00
1/00
IHHK001
7:14:47
D4005ED
7977588



sia composto da più membri, la maggioranza dei membri medesimi è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile;

3) la nomina e la revoca del revisore o sindaco unico o del collegio sindacale, ove presente, compreso il suo presidente, nonché il compenso da corrispondere loro e l'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

5) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli associati, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

6) l'approvazione dei regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

7) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

9) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le decisioni di competenza degli associati sono assunte

mediante deliberazione assembleare. Le assemblee, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 21, possono anche essere separate su decisione dell'organo amministrativo e funzionano con le medesime previste dall'art. 16 per le assemblee generali.

Art. 16 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea da parte dell'organo amministrativo deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero messaggio di posta certificata (pec) ovvero altro mezzo di comunicazione telematica che dia riscontro certo di ricevimento, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli associati con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti i membri dell'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato.

Art. 17 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.



L'Assemblea delibera a maggioranza relativa, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 15, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Art. 18 - Modalità di svolgimento dell'assemblea

Sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, tra cui il metodo della audio o videoconferenza, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia garantita la possibilità dello stesso di intervenire attivamente nel dibattito, siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario, sia garantita la possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nei libri sociali.

Art. 19 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno 90 (novanta) giorni



e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 20 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non associato.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 21 - Assemblee separate

Qualora l'Associazione dovesse superare i 500 iscritti o includere diverse Aree o gruppi, l'Assemblea potrà deliberare la formazione di assemblee separate per ciascuna Area e/o Gruppo, per il cui svolgimento si applicheranno le medesime regole dettate per l'Assemblea generale, nonchè le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540

BOLLO
6,00
1/00
HHKDD1
14:53
IFB728E
977577

Stampa circolare illeggibile

del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea separata elegge tra gli associati intervenuti un numero di delegati effettivi, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero degli associati assegnato a ciascuna Area e/o Gruppo. Per ogni delegato effettivo deve essere eletto un delegato supplente.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

Eventuali regole di dettaglio potranno essere previste e disciplinate con apposito regolamento approvato dall'assemblea degli associati.

Art. 22 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un organo amministrativo composto da uno o più membri, su decisione degli associati in sede di nomina.

Il Presidente dell'organo amministrativo esercita anche le funzioni di legale rappresentanza dell'ente.

L'amministrazione dell'Associazione può essere affidata anche a soggetti non soci, a persone sia fisiche sia giuridiche, purchè la maggioranza dell'organo amministrativo sia scelta tra gli associati persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni

comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dagli associati ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora l'organo amministrativo sia composto da più membri e gli associati non vi abbiano provveduto al momento della nomina, l'organo amministrativo elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

Le decisioni dell'organo amministrativo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le



volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo dei suoi membri.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze dell'organo amministrativo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i suoi membri e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le riunioni dell'organo amministrativo potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale saranno presenti almeno il presidente ed il segretario e la possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e

Archivio di via



di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

L'organo amministrativo ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'Associazione.

L'organo amministrativo, qualora composto da più membri, può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di bilancio, di ammissione, di recesso ed esclusione degli associati.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dall'Associazione.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione



dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi generali, solidaristici e mutualistici.

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

La rappresentanza dell'Associazione spetta al presidente dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 22, ovvero al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri dell'organo amministrativo, gli altri provvedono a sostituirli.

Se viene meno la maggioranza dei membri dell'organo amministrativo, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione degli associati per la sostituzione di quelli mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri dell'organo amministrativo, il ricorso alla decisione degli associati deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, i membri dell'organo amministrativo sono tenuti a far ricorso alla decisione degli associati e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione degli associati determinare se e quali compensi sono dovuti ai membri dell'organo amministrativo e ai

membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 23 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge, e in particolare di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore, ovvero per delibera degli associati, l'Associazione procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione degli associati. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.



In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo, valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'associazione è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del terzo settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere all'organo amministrativo notizie sull'andamento delle attività associative.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione

sociale per il conseguimento dello scopo associativo alla sussistenza del requisito del prevalente svolgimento di attività di interesse generale o di carattere solidaristico.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee degli associati, alle adunanze dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se nominato.

Qualora l'Associazione intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge, l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione degli associati per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei





presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il presidente, e la possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 24 - Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

Il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la comunità stessa, che esercita le relative funzioni nella persona del proprio legale rappresentante (il "Referente").

L'Assemblea può nominare responsabile anche un socio della Comunità energetica o un soggetto terzo. In mancanza, le funzioni del delegato responsabile del riparto restano in capo al rappresentante legale dell'ente.

Il responsabile esercita le proprie funzioni secondo quanto stabilito da apposito regolamento ai sensi dell'art. 28.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 25 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin qui stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento anticipato

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione, quando non sia possibile l'ulteriore prosecuzione dell'attività sociale, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto e stabilite nel presente statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza dell'Associazione;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi.

Art. 27 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le procedure di legge e, ove applicabile, dell'art. 9 del Codice del terzo settore, ad altri enti del Terzo settore operanti nella tutela del consumatore in campo energetico, in via prioritaria secondo le determinazioni dell'organo sociale competente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 28 - Regolamenti

L'organo amministrativo propone all'assemblea degli associati il regolamento che individua e disciplina le attività del

delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica
condivisa.

L'organo amministrativo potrà poi elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche
statutarie al fine di:

- disciplinare il funzionamento interno;
- regolamentare le modalità per assicurare completa, adeguata e
preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano
soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente
facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro
derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- regolamentare i rapporti tra l'Associazione e gli associati,
anche attraverso l'individuazione dei criteri per la
ripartizione tra soci dei benefici di legge.

In ogni caso, fatte salve eventuali modifiche normative
successive, l'eventuale importo della tariffa premio
eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del
valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale
di cui all'Allegato 1 al Decreto CACER del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023,
sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o
utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori
ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 29 - Norma di rinvio



A BOLLO
16,00
CI/00
1HXX001
7:15:54
7248498
7977474

Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dalle presenti norme di funzionamento, da considerare alla stregua di un vero e proprio statuto sociale, si rinvia alle norme di legge in materia.

Bovolone, 16.01.2025

Bazzani Fabio *Fabio Bazzani*
Franzini Cesarini Maria *Cesarini Maria Franzini*
Bazzani Fausto Luigino *Fausto Luigino Bazzani*
Per Bazzani Fabio e Fausto S.N.C.

Bazzani Fabio *Fabio Bazzani*
Bazzani Fausto Luigino *Fausto Luigino Bazzani*